

REGIONE TOSCANA
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO (Prov. FI)

BANDO GENERALE DI CONCORSO - ANNO 2013

per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Palazzuolo sul Senio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visti gli art. 3 e 12 della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le determinazioni della Giunta Regionale Toscana n. 607 del 02.06.1997, n. 702 del 23.06.1999 e n. 253 del 19.03.2001;

Vista la propria Determinazione n. 176 del 2 AGOSTO 2013

RENDE NOTO

Che da oggi e secondo le scadenze sotto elencate è stato indetto un concorso per la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando ed inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Palazzuolo sul Senio.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO.

A) A norma della Tabella A) allegata alla L.R.T. n. 96/96 e successive modifiche, può partecipare al presente concorso:

a) chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

b) chi abbia residenza anagrafica o presti attività lavorativa nel Comune di Palazzuolo sul Senio o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero ed iscritto all'AIRE il quale potrà concorrere solo nel Comune di Palazzuolo sul Senio. Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria.

c) chi non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, posto nel territorio del Comune di Palazzuolo sul Senio o nei comuni limitrofi. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3

persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre.

d) chi non risulti titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli indicati nella tabella sotto riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (appartamento di tipo economico) e di zona periferica, se prevista del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre. Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI
1	3
2	4
3	4,5
4	5
5	6
6 ed oltre	7

Nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1, è convenzionalmente ridotto della metà.

e) chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

f) chi usufruisca di un reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso (**pari a € 16.000,00**) e da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5.8.1978 n. 457, così come sostituito dall'art. 2, comma 14, del D.L. 23.01.1982 n. 9 (cd. Reddito convenzionale), determinando la detrazione per ogni figlio a carico in € 1.549,37; la detrazione è elevata a € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a € 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli.

Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di € 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due: la presente disposizione non si applica ai figli a carico.

N.B. si intende a carico anche il figlio che nell'anno 2012 ha percepito un reddito imponibile non superiore ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ea impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 197, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espresso dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.

g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) per nucleo familiare si intende:

1. la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza del richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

2. hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge, sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

La disposizione di cui al presente punto B) punto 1), non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

C) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d) e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza de rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della LRT 96/96 per il requisito relativo al reddito.

ART. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 lett. A) del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio ex art. 3 lett. B, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445. La dichiarazione mendace, falsità in atto o usi di atti falsi è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

ART. 3 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE

A) DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER TUTTI I RICHIEDENTI INDISTINTAMENTE:

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, da cui risulti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - Cittadinanza di altro Stato e titolarità di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - Cittadinanza di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno, di durata almeno biennale e svolgimento di una regolare attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo;
- b) Residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;
- c) Composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, nonché la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), g), h) dell'art. 1, lettera A) del presente bando;
 - Reddito imponibile complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2012;
- d) Eventuale certificato dell'autorità competente da cui risulti la presenza nel nucleo familiare: di soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi ovvero di figlio/i disabile/i a carico;
- e) Provvedimento di separazione giudiziale ovvero omologazione della separazione consensuale da parte del Giudice.

B) DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE:

- 1) Dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati all'art. 1, lettere B), punto 1) e/o 2) del presente bando; tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente, sia da parte dei soggetti conviventi di cui al suddetto punto 2), lettera B) dell'art. 1) del presente bando e deve indicare la sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate,
- 2) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 1, lettera A), punto F), da cui risulti un reddito pro capite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla lett. f) della tabella A della L.R.T. 20.12.1996, n. 96) non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona (**Euro 4.596,02 per il 2012**), non superiore

all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona **(Euro 6.246,89 per il 2012)**;

- 3) Dichiarazione sostitutiva comprovante che:
 - la famiglia ha una anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando, anche con uno o più figli a carico;
 - sia una famiglia la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di pubblicazione del bando, anche con uno o più figli a carico;
- 4) Certificato dell'Autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ovvero pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- 4bis) Certificato dell'Autorità competente attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 30.3.1971, n. 118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.Lgs. 23.11.1988, n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;
- 5) Dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di profugo ed il possesso dei requisiti di cui alla L. 26.12.1981, n. 763;
- 5 bis) Dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- 6) Dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, riferito all'anno di produzione del reddito, incide per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lettera f) della tabella A) allegata alla Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96 oltre alla dichiarazione deve essere allegata copia del contratto di locazione registrato o documentazione equipollente da cui risulti data certa;
- 7) Dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente e la distanza fra questo e il luogo di residenza, nel caso sia superiore ad un'ora di percorrenza utilizzando mezzi pubblici di trasporto, da comprovare mediante allegazione di una copia dell'ultima busta paga. Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune nel quale il richiedente lavora;
- 8) Attestato della competente Autorità (ASL) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tabella A, allegata alla Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96, si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;
- 8bis) Attestato della competente Autorità (Comune) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato dell'ASL competente attestante la qualità di soggetto portatore di handicap grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;
- 8ter) Dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai Servizi di Assistenza del Comune.

9) Dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8bis), 8ter) e 9) del presente articolo dovrà esistere da **almeno un anno** alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla Tabella B, allegata alla Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8bis) e 8ter), derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dalla Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti 8), 8bis) e 8ter).

10) Certificato dell'ASL contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Agli effetti della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96, per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa sia inferiore a mq. 14 ed i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9) e 10);

11) Dichiarazioni sostitutive attestanti la presenza di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo i casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un 1/3 del reddito convenzionale qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 4, della LRT 20.12.1996, n. 96.

- per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;

- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

- verbale di conciliazione giudiziaria;

- ordinanza di sgombero;

- provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.

12) Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio.

Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui all'articolo 10, comma 4, della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96.

La condizione del richiedente che abiti in alloggio, che debba essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11) e 12), non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8).

- 13) Certificato della ASL competente attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi di manutenzione).
- 14) Certificato della ASL competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo). La condizione di cui al punto 13) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14).
- 15) Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza continuativa nella vigente graduatoria da almeno 4 anni.

ART. 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune di Palazzuolo sul Senio procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della L.R.T. 20.12.96, n. 96.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lett. f) della Tabella A) della Legge Regionale Toscana 20.12.196, n. 96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE E SPECIALE

1) Graduatoria generale

Il Comune entro i sessanta giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande (art. 8), procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi previsti per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. 20.12.1996, n. 96 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. 20.12.1996, n. 96 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purchè relativi a condizioni

soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione. Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2) Graduatoria speciale

Gli appartenenti a gruppi sociali individuati nella Tabella B) della L.R.T. 20.12.1996, n. 96 ai punti a-2 (**Anziani**) e a-3 (**Giovani coppie**), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie netta non superiore a mq. 45. A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie netta non superiore a 45 mq. , da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati. Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

A) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R.T. 20.12.1996, n. 96.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di nuova costruzione e di risulta, purchè a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata fra l'Ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli art. 19 e 22 della L.R.T. 20.12.1996, n. 96.

B) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) condizioni soggettive:

a-1. reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui alla lettera f) comma 1, della Tabella A) della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96 :

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona (Euro 4.596,02):

punti 2;

- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (Euro 6.346,89): **punti 1;**

a-2. richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni d cui al successivo punto a-4 del presente articolo: **punti 1;**

a-3. famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine

massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto:

- senza figli a carico: **punti 1;**

- con uno o più figli a carico: **punti 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Il requisito dei 35 anni è elevato a 40 anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b-3), primo capoverso;

a-4. presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato della autorità competente:

- superiore a 2/3: **punti 1**

- pari al 100%: **punti 2**

Nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due, o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque: **punti 2;**

a-4bis. presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2, della Legge 30 marzo 1971, n. 118, o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509: **punti 2;**

a-5. nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: **punti 1;**

a-6. canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito (anno 2012), che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett. f) della Tab. A della L.R.T. 20.12.1996, n. 96: **punti 1;**

a-7. richiedente in condizioni di pendolarità (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto). Il punteggio di applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora: **punti 1;**

a-8. richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: **punti 1;**

a-9. nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: **punti 3;**

b) condizioni oggettive:

b-1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente dal almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

b-1.1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: **punti 5;**

(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitta, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);

b-1.2. appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo sia in presenza di nucleo familiare con componente portatore di handicap grave non deambulante: **punti 1;**

b-1-3. abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai Servizi di Assistenza del Comune: **punti 3;**

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2 e b-1.3 non sono tra loro cumulabili.

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2 e b-1.3 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

b-1.4. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2;**

b-2. situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: **punti 1;**
- oltre due persone a vano utile: **punti 2;**
- oltre tre persone a vano utile: **punti 3.**

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi, così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4. e b-2. non sono fra loro cumulabili;

b-3. richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. Ai fini della attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad 1/3 del reddito convenzionale. Qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 4 della LRT 20.12.1996, n. 96.

Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto: **punti 4;**

- provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.

Qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 1° comma dell'art. 10 della LR 96/96 e successive modifiche e integrazioni sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c.; o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente saranno attribuiti ulteriormente: **punti 1.**

I punteggi di cui al presente punto b-3. sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio sub b-3. non sono cumulabili con la condizione sub b-1.1.;

b-4.1. antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente della U.S.L.: **punti 2;**

b-4.2. antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente della U.S.L.: **punti 1;**

La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1. non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.

b-bis) Storicità della presenza in graduatoria

b-bis-1. Richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno 4 anni: **per ogni anno di presenza in graduatoria: punti 0,25.**

ART. 5 - AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12 Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96.

ART. 6 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14 e 15 della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96.

ART. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato: di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003, N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Ai fini del presente procedimento si informa che questa Amministrazione tratterà di dati personali qualificabili, ai sensi dell'art. 4 lett. b) "dati personali", c) "dati identificativi" m d) "dati sensibili" e lett. e) "dati giudiziari" del Decreto Legislativo 30.06.2003m n. 196, come personali, identificativi, sensibili e giudiziari. I dati personali

saranno acquisiti per scritto sia direttamente che presso terzi. Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge, delle prescrizioni contenute nel Documento Programmatico per la Sicurezza e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

ART. 10 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. 20.12.1996, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

Palazzuolo sul Senio, 2 Agosto 2013

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa Barbara Dall'Omo